

CITTA' DI SEREGNO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
C.D. N° 225 del 12 DIC 2010
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIO
DOCUMENTO DI PIANO

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 57 L.R. 12/05 DGR 8/1566 del 22/12/2005

Tavola:
ATG. 6 CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Scala:
1:5000


Data:
10.03.2010

AGGIORNAMENTO A RISULTO DI D.C.C. N. 46
DEL 06/07/2019 - CORREZIONE ERRORI
MATERIALE RETTIFICATO AGGIORNATO AL
SENTO DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA
LEGGE REGIONALE 12/00/07



IL GEOLOGO DOTT. GEOL. LUCA GIORGI 	IL SINDACO GIORGIA LUCA CASA 	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL SEGRETARIO COMUNALE
---	---	-------------------------------------	------------------------

Adottato con delibera Consiglio Comunale n° _____ del _____
Approvato con delibera Consiglio Comunale n° _____ del _____
Pubblicazione B. U. R. L. serie _____ n° _____ del _____



legenda

CLASSE 2 EDIFICABILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

NUOVI FABBRICATI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO: studio geologico e geotecnico come prescritto dal D.M. del 14/01/08 e dal D.M. del 11 marzo 1988 e succ. limitato al singolo progetto edilizio e all'immediato intorno con eventuali prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica dell'area.

Le indagini geotecniche da svolgersi in fase preliminare alla stesura del singolo progetto esecutivo, dovranno essere finalizzate alla definizione dei seguenti elementi:
- successione litostratigrafica locale;
- caratteristiche geotecniche dei terreni individuati;
- posizione della falda freatica;
- interferenza strutture terreno di fondazione.

In considerazione della prevalente natura geologica del territorio comunale le metodologie di indagine dovranno essere articolate preferibilmente sull'esecuzione di prove penetrometriche, sondaggi a carteggio e/o l'apertura di trincee esplorative con prelievo di campioni di terreno da sottoporre a prove geotecniche di laboratorio.

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO: non saranno necessarie indagini geologiche e geotecniche solo se una **dichiarazione scritta** del tecnico progettista o di un tecnico incaricato accerti che siano verificate contemporaneamente le condizioni indicate nel D.M. LL.PP. 20 novembre 1987 di seguito riportate:

- nella costruzione non sono presenti dissesti strutturali attribuibili a cedimenti delle fondazioni;
- gli interventi di ristrutturazione non comportano sostanziali alterazioni dello schema statico del fabbricato;
- gli stessi interventi non comportano rilevanti modificazioni dei carichi e dei sovraccarichi verticali e orizzontali esistenti;
- i carichi trasmessi dalla nuova costruzione sono inferiori o pari a quelli esistenti e non sussiste la possibilità di cedimenti differenziali tra le strutture di vecchia e nuova realizzazione;
- non si sono manifestate modificazioni dell'assetto geotecnico e/o idrogeologico della zona che possano influenzare la stabilità delle fondazioni.

AMPLIAMENTI EDIFICI ESISTENTI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO: sarà necessaria una verifica geotecnica di fattibilità dell'intervento che dovrà essere supportata da indagini geotecniche puntuali qualora il progetto preveda l'aggiunta di nuovi corpi di fabbrica in adiacenza agli esistenti; i progetti dovranno inoltre essere supportati dallo svolgimento preliminare di indagini geologico-tecniche nei seguenti casi:

- scavi sotterranei per l'esecuzione di locali interrati;
- scavi e sbancamenti a ridosso o nelle vicinanze di costruzioni esistenti.

In considerazione della prevalente natura geologica del territorio comunale le metodologie di indagine dovranno essere articolate preferibilmente sull'esecuzione di prove penetrometriche e/o l'apertura di trincee esplorative con prelievo di campioni di terreno da sottoporre a prove geotecniche di laboratorio.

MANUFATTI E INTERVENTI DI MODESTA O MODERATA RILEVANZA TECNICA (garage in lamiera, porticali in legno, magli di recinzione ecc.) non saranno da prevedere indagini geologiche e geotecniche ad esclusione di quelle la cui realizzazione prenda condizionatamente la stabilità dell'area circostante che quella di manufatti presenti nell'immediato intorno (es. sbancamenti e riporti significativi).

CLASSE 3 EDIFICABILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

FASCIA DI RISPETTO DEI POZZI AD USO POTABILE (200 M DI RAGGIO DAL CENTRO DEL PUNTO DI CAPTAZIONE)

NUOVI FABBRICATI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO: studio geologico e geotecnico come prescritto dal D.M. del 14/01/08 e dal D.M. LL.PP. del 11/03/88 a livello di livello di studio e non di singolo progetto edilizio.

Ogni singolo progetto dovrà essere preceduto da adeguata indagine geologico-geotecnica ed idrogeologica a firma di tecnico abilitato.

In considerazione della prevalente natura geologica del territorio comunale e delle accertate condizioni di rischio idrogeologico, le metodologie di indagine dovranno essere articolate sull'esecuzione **preliminare** ad ogni intervento edilizio di prove penetrometriche e/o l'esecuzione di sondaggi a carteggio continuo con prelievo di campioni.

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO: valgono le prescrizioni previste per la Classe 2.

AMPLIAMENTI EDIFICI ESISTENTI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO: dovranno risultare di limitata estensione e progettati sulla base di uno studio geologico e geotecnico finalizzato a valutare i criteri costruttivi più adeguati in relazione al contesto di insediamento ambientale ed alle condizioni di rischio idrogeologico; articolato preferibilmente sull'esecuzione di prove penetrometriche e/o l'esecuzione di sondaggi a carteggio continuo con prelievo di campioni da sottoporre ad analisi geotecniche di laboratorio e posa definitiva di piazzamenti a loro aperto per il controllo ed il monitoraggio periodico delle oscillazioni freatiche.

CLASSE 4 EDIFICABILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI AD USO POTABILE (10 M DI RAGGIO MISURATI DAL CENTRO DEL PUNTO DI CAPTAZIONE)

Area adibita esclusivamente ad opere di presa, deve essere adeguatamente recintata e provvista di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche.

NUOVI FABBRICATI DI QUALSIASI DESTINAZIONE D'USO: dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non per opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica del sito; è consentita la realizzazione di infrastrutture di servizio al pozzo.
Per gli edifici esistenti saranno consentiti interventi così come definiti dall'art. 31 lettere a), b), c) della L. 457/1978.

La realizzazione di eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico che non prevedano la presenza contemporanea e continuativa di persone, dovrà essere valutata paritariamente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'authority comunale, dovrà essere allegata apposita relazione idrogeologica e geotecnica svolta preliminarmente alla stesura del progetto che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio idrogeologico.